

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 642-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni sono stati intensificati i contatti diplomatici fra l'Italia e la Tunisia, in conseguenza del clima particolarmente amichevole riscontrato fra le due nazioni mediterranee; e nella intenzione di procedere alla sistemazione di un certo numero di problemi pendenti che nei diversi settori e a vario titolo interessano entrambi i paesi.

Una delle materie a cui si è ritenuto di prestare attenzione per i problemi ai quali ha dato luogo e per la conseguente necessità di stabilire una disciplina equitativa per tutti gli interessati, è quella derivante dalla possibilità che l'esercizio di navi ed aeromobili comporti una duplice imposizione di redditi, creando una notevole sperequazione fiscale lesiva degli interessi degli operatori nel settore.

La Convenzione che il Senato si appresta a ratificare intende pertanto ovviare agli inconvenienti segnalati stabilendo che la tassazione del reddito dei vettori navali ed aerei venga effettuata esclusivamente dal Paese a cui appartiene la Compagnia, e cioè dove essa ha la sua residenza.

In particolare i due paragrafi dell'articolo 2 stabiliscono l'obbligo reciproco dei due Stati di non accertare ed imporre una tassazione aggiuntiva sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, quando essa viene effettuata dallo Stato cui appartiene la Compagnia e, se si tratta di società, dove questa risulta costituita ed abbia la sede della direzione effettiva.

Poichè la Convenzione in discussione appare uno strumento necessario di giustizia e di equità il relatore invita l'Assemblea alla sua sollecita approvazione e ratifica.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.